



31997-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2775/2020
VINCENZO SIANI		CC - 30/10/2020
FILIPPO CASA		R.G.N. 8674/2020
GIUSEPPE SANTALUCIA		Motivazione
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

nel procedimento a carico di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Procuratore generale di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a (omissis) con la sentenza in data 28.3.2011. A ragione osservava che la revoca del beneficio concesso in violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. può essere concessa solo nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza, ma non anche in sede di esecuzione, ostandovi l'intangibilità del giudicato, che nel caso in esame si era già formato attesa l'intervenuta annotazione delle due

precedenti sospensioni della pena nel certificato penale al momento della celebrazione del processo di merito definito dall'ultima pronuncia.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro chiedendo l'annullamento del provvedimento. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 168, terzo comma, cod. pen. sostenendo, sulla scorta di Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015, Longo, che anche il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza impugnata, quindi, la mera preesistenza della causa ostativa rispetto alla formazione del giudicato non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale e ciò perché la statuizione della sospensione condizionale è assistita da una preclusione debole che può essere superata anche sulla base di elementi che, pur storicamente esistenti al momento della pronuncia divenuta irrevocabile, non sono mai stati presi in considerazione. Nel caso in esame, peraltro, la Corte di assise di appello ha ommesso qualsivoglia verifica degli atti processuali per verificare se il giudice della cognizione fosse a conoscenza delle cause ostative alla concessione del beneficio.

3. È dato processuale incontroverso che (omissis) abbia goduto del beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena anche con la sentenza sopracitata, sebbene di esso avesse già fruito in due precedenti occasioni. Tanto posto, il giudice dell'esecuzione, come correttamente ricordato dal pubblico ministero ricorrente, può revocare la sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio (Sez. U. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381). La revoca, infatti, deve essere fatta valere attraverso gli ordinari strumenti dell'impugnazione non solo se al giudice della cognizione erano noti i precedenti ostativi alla concessione del beneficio, ma anche laddove il beneficio sia stato erroneamente concesso, pur potendo il giudice avvedersi della sua non concedibilità. E tale seconda ipotesi resta esclusa solo quando la causa ostativa non risulti documentata in atti e sia, per conseguenza, rimasta estranea al perimetro dell'oggetto dello scrutinio del giudice della cognizione.

Pertanto, al giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, terzo comma, cod. pen., compete preliminarmente accertare se i precedenti penali ostativi risultassero noti al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio, provvedendo ad acquisire e compulsare, in originale o in copia, il relativo fascicolo processuale. Sicché, non avendo il giudice dell'esecuzione proceduto a tale doverosa verifica,

prima di procedere al rigetto della richiesta di revoca dei benefici, erroneamente ritenendo decisiva l'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso per la terza volta il beneficio, l'ordinanza impugnata non sfugge alle censure mosse con il ricorso e va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di assise di appello di Catanzaro perché proceda a nuovo giudizio, attenendosi ai superiori principi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Catanzaro.

Così deciso, in Roma il 30 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Maria Stefania Di Tomassi

